

Lezione di Kitesurf:

la responsabilità dell'istruttore per le lesioni dell'allievo

(Corte d'appello di Lecce-Taranto, Sez. civile, 24 febbraio 2017, n. 77)

a cura di Riccardo Salomone

Con atto di citazione, Be.Co., deduceva di aver riportato **lesioni** varie, durante una **lezione di Kitesurf** tenuta dall'odierno appellante, Cl.Gi., quale istruttore CSEN cui era affiliata la società sportiva A.

Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di essere risarcito dei danni non patrimoniali (indicati in € 102.606,00) e per spese mediche (indicate in € 386,98) connessi con le lesioni fisiche (politrauma con trauma cranico e del massiccio facciale con fratture multiple, focolai LC polmonari, frattura composta del femore sinistro e frattura del radio destro) occorse a L., per l'impatto violento contro il muro di cemento di un'abitazione allocata in zona, dopo che, durante lo svolgimento di una lezione di apprendimento dei primi rudimenti della tecnica Kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento di cui gode la predetta località, perdeva il controllo del suo attrezzo velico.

Chiedeva il ristoro dei detti danni al CE.SP., in quanto Ente volto a favorire la pratica sportiva ed in particolar modo quella del Kitesurf, a rilasciare apposita tessera agli iscritti, a provvedere alla loro copertura assicurativa, ad organizzare eventi e manifestazioni sportive, ad assicurare la competenza e la capacità delle sue strutture didattiche e, in particolare, delle associazioni sportive ad essa affiliate, nonché degli accompagnatori-istruttori.

Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti anche dell'associazione sportiva denominata A. e di CL., per l'affidamento fatto su questi

ultimi e, in particolare, per la violazione degli obblighi di protezione gravanti su costoro in relazione all'attività di istruzione di detta pratica sportiva.

In particolare, ha rimarcato che egli, quale allievo di livello di tipo 4 (principiante) era appena alla terza lezione con il menzionato CL., sicché l'esercitazione in questione era stata tenuta in modo imprudente, da parte dello stesso, posto che l'istruttore gli aveva fatto montare, sull'attrezzo, una vela più grande in modo da avere un maggiore impatto sul vento, e che era stata scelta per l'esercitazione la spiaggia di L., anziché quella più tranquilla di Ca.Ma., ove si erano svolte le prime due lezioni, connotata da fortissime raffiche di vento (e dunque più adatta a persone più esperte della detta attività sportiva) e nelle strette vicinanze di numerose abitazioni in muratura costituenti una vera e propria insidia per gli inesperti di Kitesurf.

Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda attorea nei soli riguardi di Cl.Gi., e per l'effetto lo condannava al pagamento in favore di BE.CO. della somma di € 33.644,19. Cl.Gi. proponeva appello.

Ad avviso della Corte d'appello, con riguardo allo specifico ambito sportivo, l'attività didattica ha ad oggetto la pratica di un dato sport, quale esplicazione in concreto della condotta di gioco che è la risultante delle regole tecniche che lo disciplinano.

La rilevanza delle regole tecniche è particolarmente importante in riferimento all'ambito della responsabilità civile, per i danni occorsi nell'esercizio di un'attività sportiva, perché esse conformano il gesto tecnico sportivo in un modello astratto, rispetto al quale è possibile svolgere un giudizio di prevedibilità *ex ante* dei rischi correlati alla stessa attività sportiva, con l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta causativa di danni, ove conforme a tale modello astratto di gioco.

L'insegnamento di una data attività sportiva reca necessariamente in sé anche l'istruzione dell'allievo praticante circa i rischi correlati all'esercizio dell'attività stessa e, sotto questo profilo, non si giustifica una disparità di trattamento fra l'allievo minore d'età e quello maggiore d'età.

La previsione dei rischi è, infatti, correlata non allo stato di capacità o incapacità legale del praticante ma, prima di tutto, alla conoscenza della disciplina sportiva ed alla abilità a praticarla, cosicché anche un allievo maggiorenne è da considerarsi “incapace” alla stessa stregua dell’allievo minorenni. Questa considerazione non deve ritenersi valevole soltanto nei confronti dell’allievo principiante, poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del maestro, non è il grado di preparazione ed esperienza dell’allievo in sé considerate, ma il rapporto che sussiste fra questi ed il maestro, il quale è tenuto a vigilare sul suo operato nello svolgimento dell’attività sportiva.

In sostanza, nel caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è corretto ricondurre la fattispecie nell’alveo della responsabilità aggravata *ex art. 2048 c.c.*, posto che questa opzione pone in primo piano il rapporto esistente fra allievo e maestro in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto, che è rappresentato dall’insegnamento della pratica sportiva recante in sé la conoscenza dei rischi per l’incolumità fisica ad essa correlati.

La Suprema Corte ha affermato che fra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. civ., Sez. III, n. 5067/2010).

Ciò detto, il Tribunale ha correttamente ritenuto l’istruttore quale titolare di obblighi di protezione e vigilanza su chi frequenta i corsi relativi alla disciplina per la quale impartisce lezioni o comunque a lui si affidi. Doveri di protezione e vigilanza che non possono risolversi soltanto nella valutazione delle condizioni atmosferiche, ma devono anche comprendere la scelta dei mezzi e dei posti più idonei per le esercitazioni.

La scelta di una località come la spiaggia di L., caratterizzata da ostacoli nelle vicinanze, non può considerarsi che altamente pericolosa e poco prudente.

In conclusione, la Corte di Appello rigettava l’appello principale.